



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Banca sociale nel Mezzogiorno



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

>> Finanza Etica

>> Ruolo sociale del capitale privato

- ☐ La crisi del pubblico e la nuova sfida per la ricchezza privata di collaborare alla promozione dell'interesse collettivo.
- ☐ Importante ruolo per i privati che potrà essere non solo un dovere, ma anche un'opportunità (i.e. integrazione con la comunità locale).
- ☐ L'apporto di capitali privati responsabili potrà essere il punto di svolta per migliorare l'offerta sociale da una parte e per creare valore economico dall'altra.
- ☐ Capitali di medio/lungo termine e non solo orientati al profitto, che portino professionalità da unire alle competenze del non-profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Ipotesi di lavoro

- ☐ Identificazione-analisi di uno strumento che faccia da ponte tra i bisogni sociali e il nuovo ruolo dei privati
- ☐ Progetto pilota nella Provincia di Salerno con conseguente allargamento all'area del mezzogiorno
- ☐ Attori chiave promotori dell'iniziativa : imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.
- ☐ Struttura tecnico/operativa : Capitale o Debito? Branch della Charity Bank (A), oppure "tbc" (B)
- ☐ Imprese Target finali: Imprese sociali, cooperative sociali, terzo settore, microimprenditoria ed imprenditoria giovanile. Esclusione a priori delle aree di disagio estremo.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Charity Bank (A)

- ☐ Proprietà "estera" : una branch autonoma (100% Charity Bank UK) autorizzata da Banca Italia
- ☐ Dirigenza "locale" : CDA investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca. Il CDA determina gli indirizzi generali di gestione e di organizzazione. Un Comitato dei probiviri chiamato a pronunciarsi su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra dirigenza e proprietà.
- ☐ Una branch operativa : joint venture tra Charity Bank e Comune di Castel San Giorgio (capofila del Comitato promotore) nella fase di costituzione (costi operativi vs know how e costi di start up)
- ☐ Strumento operativo : intervento a titolo di debito (depositi, conti correnti → mutui, prestiti)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> tbc (B)

Comitato promotore per :

Costituzione società per azione con capitale sociale di 6.3 milioni di Euro per S.p.a. e Banche popolari

oppure

Costituzione società cooperativa per azione a responsabilità limitata con capitale sociale di 2 milioni di Euro per le banche di credito cooperativo

>> Esempi progetti pilota per imprese target intermedie

☐ Housing sociale

Adesione imprese edili per i progetti di housing sociale (cooperative per l'edilizia agevolata). Impatto indiretto anche su un'attività immobiliare sociale (acquisto/rivalutazione di beni immobiliari sotto-utilizzati o sottovalutati di proprietà pubblica o privata)

☐ Settore Industriale Agroalimentare

Adesione imprese del settore agroalimentare con la promozione di un percorso di responsabilità sociale e anche di un marchio etico-sociale sposando in pieno una politica di partnership tra il settore profit e quello non-profit coadiuvati dal settore pubblico.

☐ Terzo Settore (Settore dei Servizi) e Microimprenditoria

Adesione imprese sociali (Cooperative, Società di servizi, Fondazioni, Imprese giovanili) coinvolte nella gestione di servizi legati al Welfare Community (gestione gare di appalto nel sociale, progetti comunitari, NGO's che operano con i PVS)

☐ Settore Manifatturiero e Tessile

Adesione imprese del settore per sviluppare un percorso di partnership aziende commerciali / settore non profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





Beneficiari Finali

- *Consorzi di cooperative*
- *Altre organizzazioni non profit*
- *Cooperative sociali*
- *Università e Agenzie formative*
- *Onlus*
- *Imprese sociali*
- *Fondazioni*
- *Giovani imprenditori*
- *Associazioni di Volontariato*

>> Vantaggi per le Imprese

L'adesione al progetto pilota:

- Garantisce una forte coesione con gli *stakeholders* (fornitori, società civile, comunità) attraverso un percorso di responsabilità sociale
- Permette di usufruire di vantaggi fiscali (d.l. n 3459 deduzione 10%) e semplificazioni amministrative
- Riduce il rischio di impresa compiendo iniziative di sostegno verso la comunità
- Istituisce un rapporto di fidelizzazione della clientela con un marchio etico

>> Vantaggi per organizzazioni del Terzo Settore

L'adesione al progetto pilota:

- Favorisce le donazioni con il disegno di legge n 3459
- Sostiene le attività ed i progetti con finalità sociali
- Sostiene nuove idee imprenditoriali nell'economia sociale
- Stimola lo sviluppo e il consolidamento delle organizzazioni del non-profit

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Vantaggi per la policy di sviluppo locale

- Aumentare il grado di coesione sociale
- Creare nuove partnership tra Istituzioni, Imprese e Associazioni , Consorzi e NGO's del non-profit
- Liberare risorse per obiettivi meglio perseguibili a livello pubblico
- Promuovere la diffusione delle *"best practices"* a livello comunitario
- Innescare un meccanismo emulativo con particolare riferimento al settore imprenditoriale

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>>Risorse

Il Comitato promotore composto da un gruppo di imprenditori e organizzazioni del terzo settore con il coordinamento dell'Ente Locale partecipato e supportato dalla Regione Campania, la Provincia di Salerno, Sindacati, Piani di Zona, Unione di Comuni, Distretti industriali e dai Patti Territoriali cofinanziano l'iniziativa pilota con:

- Capitali pubblici (Regione Campania, Regione Campania, Patti Territoriali, Piani di Zona, Unione dei Comuni)
- Capitali Privati (Imprese target intermedie ed enti di rappresentanza: Camere di Commercio, Associazione Industriali e Distretti industriali)
- Risorse immobiliari (Ente locale coordinatore)

Charity Bank cofinanzierebbe il progetto con:

- Know how
- Start-up azione pilota
- Costi operativi

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Piano di Lavoro 2004/2005

- COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE PER IPOTESI "A" / "B"
- MANIFESTO / INCONTRI PER L'ADESIONE CON GLI ATTORI CHIAVE (ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI, TERZO SETTORE)
- RACCOLTA CAPITALE SOCIALE PER IPOTESI "A" / "B"
- PRESENTAZIONE INIZIATIVA ALLA BANCA D'ITALIA RAFFORZATA DALLA POLICY LOCALE DEGLI ENTI PUBBLICI COINVOLTI

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Finanza Sociale

>> Ruolo sociale del capitale privato

- ☐ La crisi del pubblico e la nuova sfida per la ricchezza privata di collaborare alla promozione dell'interesse collettivo.
- ☐ Importante ruolo per i privati che potrà essere non solo un dovere, ma anche un'opportunità (i.e. integrazione con la comunità locale).
- ☐ L'etica del "giving-back" alla base delle scelte della classe imprenditoriale che incoraggia a ritornare alla società un po' di quanto si è ottenuto.
- ☐ L'apporto di capitali privati responsabili potrà essere il punto di svolta per migliorare l'offerta sociale da una parte e per creare valore economico dall'altra.
- ☐ Capitali di medio/lungo termine e non solo orientati al profitto, che portino professionalità da unire alle competenze del non-profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Progetto

>> Progetto

☐ Identificazione-analisi di uno **strumento** che faccia da ponte tra i bisogni sociali e il nuovo ruolo dei privati

☐ **Progetto pilota** nella Provincia di Salerno con conseguente allargamento all'area del mezzogiorno:

1. Comitato Promotore (attori chiave promotori dell'iniziativa): imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.

2. Imprese Target: Imprese sociali, Onlus, Cooperative sociali, Consorzio di cooperative, terzo settore, microimprenditoria ed imprenditoria giovanile, associazioni di volontariato. Esclusione a priori delle aree di disagio estremo.

3. Struttura tecnico/operativa : Debito - Venture Philanthropy - Capitale.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

1. Comitato Promotore



>> Comitato Promotore

❑ **Comitato Promotore** (attori chiave promotori dell'iniziativa): imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.

❑ **Esempi di imprese promotrici** : Imprese edili - Imprese del settore agroalimentare - Imprese del settore dei Servizi - Imprese del Settore Manifatturiero e Tessile

❑ **Vantaggi per i promotori (imprenditori) :**

- Promuovere una forte coesione sociale (fornitori, società civile, comunità) attraverso un percorso di responsabilità sociale
- Permette di usufruire di vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative
- Riduce il rischio di impresa compiendo iniziative di sostegno verso la comunità
- Istituisce un rapporto di fidelizzazione della clientela con un marchio etico



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

>> Finanza Etica

>> Ruolo sociale del capitale privato

- ☐ La crisi del pubblico e la nuova sfida per la ricchezza privata di collaborare alla promozione dell'interesse collettivo.
- ☐ Importante ruolo per i privati che potrà essere non solo un dovere, ma anche un'opportunità (i.e. integrazione con la comunità locale).
- ☐ L'apporto di capitali privati responsabili potrà essere il punto di svolta per migliorare l'offerta sociale da una parte e per creare valore economico dall'altra.
- ☐ Capitali di medio/lungo termine e non solo orientati al profitto, che portino professionalità da unire alle competenze del non-profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Ipotesi di lavoro

- ☐ Identificazione-analisi di uno strumento che faccia da ponte tra i bisogni sociali e il nuovo ruolo dei privati
- ☐ Progetto pilota nella Provincia di Salerno con conseguente allargamento all'area del mezzogiorno
- ☐ Attori chiave promotori dell'iniziativa : imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.
- ☐ Struttura tecnico/operativa : Capitale o Debito? Branch della Charity Bank (A), oppure "tbc" (B)
- ☐ Imprese Target finali: Imprese sociali, cooperative sociali, terzo settore, microimprenditoria ed imprenditoria giovanile. Esclusione a priori delle aree di disagio estremo.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Charity Bank (A)

- ☐ Proprietà "estera" : una branch autonoma (100% Charity Bank UK) autorizzata da Banca Italia
- ☐ Dirigenza "locale" : CDA investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca. Il CDA determina gli indirizzi generali di gestione e di organizzazione. Un Comitato dei probiviri chiamato a pronunciarsi su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra dirigenza e proprietà.
- ☐ Una branch operativa : joint venture tra Charity Bank e Comune di Castel San Giorgio (capofila del Comitato promotore) nella fase di costituzione (costi operativi vs know how e costi di start up)
- ☐ Strumento operativo : intervento a titolo di debito (depositi, conti correnti → mutui, prestiti)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> tbc (B)

Comitato promotore per :

Costituzione società per azione con capitale sociale di 6.3 milioni di Euro per S.p.a. e Banche popolari

oppure

Costituzione società cooperativa per azione a responsabilità limitata con capitale sociale di 2 milioni di Euro per le banche di credito cooperativo

>> Esempi progetti pilota per imprese target intermedie

☐ Housing sociale

Adesione imprese edili per i progetti di housing sociale (cooperative per l'edilizia agevolata). Impatto indiretto anche su un'attività immobiliare sociale (acquisto/rivalutazione di beni immobiliari sotto-utilizzati o sottovalutati di proprietà pubblica o privata)

☐ Settore Industriale Agroalimentare

Adesione imprese del settore agroalimentare con la promozione di un percorso di responsabilità sociale e anche di un marchio etico-sociale sposando in pieno una politica di partnership tra il settore profit e quello non-profit coadiuvati dal settore pubblico.

☐ Terzo Settore (Settore dei Servizi) e Microimprenditoria

Adesione imprese sociali (Cooperative, Società di servizi, Fondazioni, Imprese giovanili) coinvolte nella gestione di servizi legati al Welfare Community (gestione gare di appalto nel sociale, progetti comunitari, NGO's che operano con i PVS)

☐ Settore Manifatturiero e Tessile

Adesione imprese del settore per sviluppare un percorso di partnership aziende commerciali / settore non profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





Beneficiari Finali

- *Consorzi di cooperative*
- *Altre organizzazioni non profit*
- *Cooperative sociali*
- *Università e Agenzie formative*
- *Onlus*
- *Imprese sociali*
- *Fondazioni*
- *Giovani imprenditori*
- *Associazioni di Volontariato*

>> Vantaggi per le Imprese

L'adesione al progetto pilota:

- Garantisce una forte coesione con gli *stakeholders* (fornitori, società civile, comunità) attraverso un percorso di responsabilità sociale
- Permette di usufruire di vantaggi fiscali (d.l. n 3459 deduzione 10%) e semplificazioni amministrative
- Riduce il rischio di impresa compiendo iniziative di sostegno verso la comunità
- Istituisce un rapporto di fidelizzazione della clientela con un marchio etico

>> Vantaggi per organizzazioni del Terzo Settore

L'adesione al progetto pilota:

- Favorisce le donazioni con il disegno di legge n 3459
- Sostiene le attività ed i progetti con finalità sociali
- Sostiene nuove idee imprenditoriali nell'economia sociale
- Stimola lo sviluppo e il consolidamento delle organizzazioni del non-profit

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Vantaggi per la policy di sviluppo locale

- Aumentare il grado di coesione sociale
- Creare nuove partnership tra Istituzioni, Imprese e Associazioni ,ConSORZI e NGO's del non-profit
- Liberare risorse per obiettivi meglio perseguibili a livello pubblico
- Promuovere la diffusione delle "*best practices*" a livello comunitario
- Innescare un meccanismo emulativo con particolare riferimento al settore imprenditoriale

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>>Risorse

Il Comitato promotore composto da un gruppo di imprenditori e organizzazioni del terzo settore con il coordinamento dell'Ente Locale partecipato e supportato dalla Regione Campania, la Provincia di Salerno, Sindacati, Piani di Zona, Unione di Comuni, Distretti industriali e dai Patti Territoriali cofinanziano l'iniziativa pilota con:

- Capitali pubblici (Regione Campania, Regione Campania, Patti Territoriali, Piani di Zona, Unione dei Comuni)
- Capitali Privati (Imprese target intermedie ed enti di rappresentanza: Camere di Commercio, Associazione Industriali e Distretti industriali)
- Risorse immobiliari (Ente locale coordinatore)

Charity Bank cofinanzierebbe il progetto con:

- Know how
- Start-up azione pilota
- Costi operativi

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



>> Piano di Lavoro 2004/2005

- COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE PER IPOTESI "A" / "B"
- MANIFESTO / INCONTRI PER L'ADESIONE CON GLI ATTORI CHIAVE (ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI, TERZO SETTORE)
- RACCOLTA CAPITALE SOCIALE PER IPOTESI "A" / "B"
- PRESENTAZIONE INIZIATIVA ALLA BANCA D'ITALIA RAFFORZATA DALLA POLICY LOCALE DEGLI ENTI PUBBLICI COINVOLTI

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Finanza Sociale

>> Ruolo sociale del capitale privato

- ☐ La crisi del pubblico e la nuova sfida per la ricchezza privata di collaborare alla promozione dell'interesse collettivo.
- ☐ Importante ruolo per i privati che potrà essere non solo un dovere, ma anche un'opportunità (i.e. integrazione con la comunità locale).
- ☐ L'etica del "giving-back" alla base delle scelte della classe imprenditoriale che incoraggia a ritornare alla società un po' di quanto si è ottenuto.
- ☐ L'apporto di capitali privati responsabili potrà essere il punto di svolta per migliorare l'offerta sociale da una parte e per creare valore economico dall'altra.
- ☐ Capitali di medio/lungo termine e non solo orientati al profitto, che portino professionalità da unire alle competenze del non-profit.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Progetto

>> Progetto

☐ Identificazione-analisi di uno **strumento** che faccia da ponte tra i bisogni sociali e il nuovo ruolo dei privati

☐ **Progetto pilota** nella Provincia di Salerno con conseguente allargamento all'area del mezzogiorno:

1. Comitato Promotore (attori chiave promotori dell'iniziativa): imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.

2. Imprese Target: Imprese sociali, Onlus, Cooperative sociali, Consorzio di cooperative, terzo settore, microimprenditoria ed imprenditoria giovanile, associazioni di volontariato. Esclusione a priori delle aree di disagio estremo.

3. Struttura tecnico/operativa : Debito - Venture Philanthropy - Capitale.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

1. Comitato Promotore



>> Comitato Promotore

❑ **Comitato Promotore** (attori chiave promotori dell'iniziativa): imprenditori, associazioni di imprenditori appartenenti a diversi settori, organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello italiano e straniero, agenzie di sviluppo locale, sindacati, l'Unione dei Comuni ed i Patti Territoriali della Campania e Società civile.

❑ **Esempi di imprese promotrici** : Imprese edili - Imprese del settore agroalimentare - Imprese del settore dei Servizi - Imprese del Settore Manifatturiero e Tessile

❑ **Vantaggi per i promotori (imprenditori) :**

- Promuovere una forte coesione sociale (fornitori, società civile, comunità) attraverso un percorso di responsabilità sociale
- Permette di usufruire di vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative
- Riduce il rischio di impresa compiendo iniziative di sostegno verso la comunità
- Istituisce un rapporto di fidelizzazione della clientela con un marchio etico



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

2. Imprese target



>> Imprese target

□ **Imprese Target:** Imprese sociali, Onlus, Cooperative sociali, Consorzio di cooperative, terzo settore, microimprenditoria ed imprenditoria giovanile, associazioni di volontariato. Esclusione a priori delle aree di disagio estremo.

□ **Esempi di Imprese Sociali :** Housing sociale – Servizi legati al Welfare Community (Appendice 2)

□ **Benefici per le Imprese Sociali :**

Il progetto:

- Favorisce le donazioni con il disegno di legge 3459 (lo toglierei)
- Sostiene le attività ed i progetti con finalità sociali
- Sostiene nuove idee imprenditoriali nell'economia sociale
- Stimola lo sviluppo e il consolidamento delle organizzazioni del non-profit

>> Vantaggi per la policy di sviluppo locale

Il progetto a livello di policy di sviluppo locale:

- ☐ Aumenta il grado di coesione sociale
- ☐ Crea nuove partnership tra Istituzioni, Imprese e Associazioni, Consorzi e NGO's del non-profit
- ☐ Libera risorse per obiettivi meglio perseguibili a livello pubblico
- ☐ Promuove la diffusione delle "best practices" a livello comunitario
- ☐ Innesca un meccanismo emulativo con particolare riferimento al settore imprenditoriale



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

3. Debito - Venture Philanthropy - Capitale

>> a) Debito_Charity Bank

- ☐ Branch autonoma della Charity Bank autorizzata da Banca Italia
- ☐ CDA investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Banca. Il CDA determina gli indirizzi generali di gestione e di organizzazione.
- ☐ Joint venture tra Comitato Promotore* (Capitali Pubblici, Capitali Privati, Risorse Immobiliari) e la Charity Bank (Capitali Privati, Costi Operativi, Know How).
- ☐ Strumento operativo : intervento a titolo di debito (depositi, conti correnti → mutui, prestiti)

* Gruppo di imprenditori e organizzazioni del terzo settore con il coordinamento dell'Ente Locale partecipato e supportato dalla Regione Campania, la Provincia di Salerno, Sindacati, Piani di Zona, Unione di Comuni, Distretti industriali e dai Patti Territoriali

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

>> b) Venture Philanthropy_Fondazione di Partecipazione



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

>> c) Capitale_Societa' Gestione Risparmio (SGR)



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Appendice 1



>> Piano di Lavoro

- ☐ Due diligence : analisi strumento operativo (a,b,c) : 4° trimestre 2004
- ☐ Costituzione comitato promotore – incontri attori chiave per adesione al progetto : 1° trimestre 2005
- ☐ Realizzazione Business Plan e avviamento processi di autorizzazioni e due diligence legale : 1/2° trimestre 2005



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Appendice 2

>> Imprese sociali

☐ Housing sociale

Progetti di housing sociale (cooperative per l'edilizia agevolata). Impatto indiretto anche su un'attività immobiliare sociale (acquisto/rivalutazione di beni immobiliari sotto-utilizzati o sottovalutati di proprietà pubblica o privata)

☐ Settore Industriale Agroalimentare

Promozione di un percorso di responsabilità sociale e anche di un marchio etico-sociale sposando in pieno una politica di partnership tra il settore profit e quello non-profit coadiuvati dal settore pubblico.

☐ Terzo Settore (Settore dei Servizi) e Microimprenditoria

Adesione imprese sociali (Cooperative, Società di servizi, Fondazioni, Imprese giovanili) coinvolte nella gestione di servizi legati al Welfare Community (gestione gare di appalto nel sociale, progetti comunitari, NGO's che operano con i PVS)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Banca sociale

- Descrizione delle fasi di lavoro
- Sistema di erogazione dei prestiti



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Banca Sociale per il Mezzogiorno

Una delegazione della Charity Bank ha trascorso tre giorni con i rappresentanti del Comune di Castel San Giorgio e della provincia di Salerno, per discutere l'idea di creare una banca sociale in Italia, dove al momento non ne esistono, o meglio un'alternativa al percorso evidenziato da Banca etica.

Durante questi tre giorni la delegazione inglese ha incontrato il Presidente della Provincia di Salerno, il Parco Scientifico e Tecnologico, il Patto Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese ed il Piano di Zona.

Gli incontri sono stati positivi e hanno contribuito a rafforzare l'idea di un'esigenza concreta di istituire una banca sociale nel Sud e in special modo nella provincia di Salerno. Questi incontri sono stati organizzati dopo una visita del Sindaco del Comune di Castel San Giorgio con l'Assessore alle Politiche Comunitarie e del Lavoro in Inghilterra nello scorso ottobre 2004, quando hanno incontrato Malcom Hayday, Presidente della Charity Bank.

Nel Mezzogiorno d'Italia vi è un'esigenza di una simile istituzione, ma occorre intraprendere una ricerca dettagliata per rispondere a questa domanda.

Fase 1, Perché la necessità di istituire una banca sociale nel Mezzogiorno?

- Intraprendere uno studio di fattibilità dettagliato per stabilire l'esistente bisogno di una banca sociale;
- Ricercare la potenziale domanda – includendo interviste ad imprese sociali e ulteriori interviste dettagliate al Patto Territoriale e agli Enti del privato sociale che offrono servizi nel terzo settore;
- Individuare le aree prioritarie dove quest'aiuto è maggiormente richiesto es. (area del disagio sociale: strutture sociali, centri di quartiere, servizi sociali, centri CAD, start-up imprese sociali);
- Individuare dove le organizzazioni non-profit ottengono finanziamenti, includendo interviste ai beneficiari dei contributi, i potenziali beneficiari e gli Enti che erogano contributi.
- Individuare organizzazioni operanti in zona che hanno fondi da ottenere attraverso il Fondo Sociale Europeo (per es. le regioni dell'obiettivo 1, secondo le norme della UE) per il terzo settore.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

- Individuare le aree di mercato che influenzano il tipo di prodotti e servizi richiesti.
- Definire l'area che deve essere coperta dal progetto e qual è l'azione pilota – Provincia di Salerno con focus sull'area geografica del Patto Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese o eventualmente un'area del Salernitano (questa sarà scelta solo dopo l'individuazione di aree che necessitano di questo servizio, magari aree in cui sono più presenti i potenziali beneficiari e i clienti della banca sociale).
- Individuare le figure economiche per quest'area, includendo l'industria, il luogo in cui il terzo settore maggiormente risiede, la loro grandezza, il numero di imprese sociali e le organizzazioni non-profit.
- Individuare le parti interessate e quelli che vogliono essere attivamente coinvolti nello sviluppo del progetto.

Fase 2, come si sviluppa la banca sociale.

Stage 1

- Completare lo studio di fattibilità, valutarlo e stabilire la strada da percorrere
- Una volta accertata la positività del tutto stabilire un'azione pilota per i fondi da prestare

Stage 2

- L'azione pilota per i fondi da prestare identifica tipi di beneficiari, somma da prestare e la parte in conto capitale (a fondo perduto) - hand out _ hand up - progetti, termini, suggerendo un prestito per ogni categoria e/o area di interesse sociale.
- La fase di controllo è basata su un team integrato composta da 1 membro della Charity Bank, 1 della Provincia di Salerno, 1 dal Comune di Castel San Giorgio e 2 dal terzo settore. In totale il team è di 5 membri.
- Stabilire la lunghezza e stabilità dell'azione pilota, i parametri di risultato; stabilire i parametri di valutazione.

Stage 3

- Intraprendere lo studio di fattibilità successivo con obiettivo primario quello di analizzare potenziali investitori, includendo l'equità di investitori e depositari; individui e istituzioni; pubblico, privato e organizzazioni del terzo settore.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

- Ricerca delle opportunità di investimento corrente e identificare l'attrattiva di altre opzioni e ritorni – identificare la competizione.
- Sviluppare lo scenario per il lato dell'investimento del bilancio: in base all'attuazione o meno della **legge più dai e meno versi**: (decreto DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, vedere allegato).
- La legge **più dai e meno versi** prevede uno sgravio fiscale del 10% alle aziende che intendono effettuare una donazione ad imprese che lavorano nel terzo settore. Tale eventualità andrebbe a sostituire la classica sponsorizzazione che individuerrebbe nell'azienda erogatrice l'unico beneficiario, in virtù della pubblicità del marchio. Nel caso della più dai e meno versi si creerebbe un circuito secondo il quale non solo l'azienda beneficia di uno sgravio, ma avrebbe garantito un ritorno di immagine grazie l'atto di donazione e nello stesso tempo garantirebbe l'eventuale realizzazione di un'opera o di un servizio di interesse pubblico. In questo quadro il beneficiario finale risulterebbe proprio la comunità, grazie all'intermediazione di un'azienda profit privata e un'impresa non-profit che vedrebbero ugualmente accresciute le proprie capacità finanziarie. In questo sistema si inserirebbe la banca sociale, la quale nello stesso tempo garantisce un'agevolazione per l'impresa sociale e potrebbe essa stessa essere il naturale destinatario della donazione, in quanto ente che assicura e supporta la crescita del terzo settore grazie ad una strategia di intervento che prevede l'erogazione di fondi (prestiti e donazioni) per il terzo settore stesso e un monitoraggio delle azioni che le imprese di tale settore andranno ad intraprendere.

Stage 4

- Che tipo di istituzione fondare: dopo una valutazione con il revisore dei conti di Castel San Giorgio e il team coinvolto nel progetto, si è giunti alla conclusione che la Provincia di Salerno sia il referente più importante del progetto, dunque sarà preso in considerazione l'obiettivo di aprire direttamente uno **sportello**, come filiale, della **Charity Bank** se le condizioni, analizzate durante la fase 1, risulteranno positive.

Stage 5

- Preparare un piano economico da dare ai potenziali investitori e in supporto al modello economico scelto.
- Includere in questo stage incontri anche con potenziali investitori **pioneer** così che domande e risposte possano essere incorporate nella versione finale.

Fase 3, quando saranno portate a termine le fasi e potranno dirsi compiute?



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

- Fase 1: ricerca di fattibilità: 6 mesi
- Fase 2, stage 1 e 2: da 6 mesi a 1 anno.
- Fase 2, stage 3 e 4: possono essere intraprese, risorse permettendo, durante lo svolgimento della fase 1 e 2.
- Fase 2, stage 5: inizia solo quando le altre fasi saranno completate.

Verificare l'abbreviazione della tempistica

Organizzazione di ricerca professionale.

- Raccogliere dati per la fase 1 e stage 3 della fase 2, con una conoscenza particolareggiata delle imprese sociali e delle domande chiavi del territorio. Alcuni enti di ricerca possono ottenere un quadro complessivo del territorio nel modo migliore.

Consulenti legali con banche, tassi e esperienza non-profit

- Occorrono per la fase 2, stage 4 alcuni consulenti legali.

Il ruolo della Charity Bank:

La Charity Bank ha una grande conoscenza e esperienza nel campo. L'aiuto della Charity Bank sarà:

- Favorire input nel lavoro di fattibilità, aiutando la valutazione dei dati.
- Partecipare attivamente nella scelta dell'azione pilota per i fondi, valutazione, monitoraggio, e gestione manageriali per l'insolvenza.
- Aiutare a coinvolgere nuovi soci, formare, pilotare, supervisionare, consigliare chi si occupa dei prestiti – ve ne sarà solo uno nella fase dell'azione pilota.
- Sviluppare un programma di formazione per coloro che dovranno formare i futuri elargitori di prestito.
- Fornire input nel piano di sviluppo economico
- Introdurre esperti di aree specifiche quando occorrono.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Struttura e articolazione dei Team e loro funzioni:

- Per quanto riguarda il comitato guida, sarà importante coinvolgere: Patti Territoriali, Enti di ricerca, Provincia di Salerno, Comune di CSG, un rappresentante NGO's del terzo settore.
- Per quanto riguarda i fondi da stanziare (le spese per la fattibilità), sarà coinvolta la Fondazione Sichelgaita che supporterà anche l'azione pilota.

Le organizzazioni dirigeranno la realizzazione del progetto con le seguenti strutture e sistema di controllo:

Comitato promotore/guida

Il Comitato promotore avrà un compito decisionale (policy/decision making) sul processo che porterà alla realizzazione dell'azione pilota.

6 membri:

Provincia di Salerno (1), Comune di CSG (2), ente del terzo settore (1), Charity Bank (1), Camera di commercio (1).

Comitato scientifico

Il team scientifico avrà una funzione di consulenza e di monitorare il processo.

5 membri:

Provincia di Salerno (1 membro dal Piano di Zona), Patto Territoriale o ente di ricerca (1 membro), PST (1 membro), Fondazione Sichelgaita (1 membro), terzo settore (1 membro).

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo avrà la funzione di attuare le decisioni del comitato promotore, gestire il piano dettagliato di fondi allocati per ogni azione (formazione, ricerca...)

7 membri:

Fondazione Sichelgaita (1 membro)

Piano di zona (1 membro dell'area di Salerno)



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Team junior per la formazione (3 ~~giovani~~ 1 per i depositi, 1 per i prestiti ed 1 per la valutazione)

Ente di ricerca (1 membro del settore ~~ricerca~~)

Terzo settore (1 membro delegato ~~rappresentante delle~~ ONG)

Comitato di valutazione

5 membri:

1 membro della Charity (esperto ~~senior~~ ed altre risorse specialistiche appartenenti all'organizzazione), 2 membri del ~~terzo settore~~ (un giovane e un senior), 1 esperto del sistema bancario italiano.

Il gruppo avrà la funzione di ~~valutare ogni fase del~~ progetto attraverso valutazioni intermedie e finali, riportando le ~~informazioni al comitato~~ scientifico.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Budget iniziale di € 375.000

Allocazione dei fondi:

- Fondi stanziati per il prestito nell'azione pilota (opportunità mista prestito + conto capitale/fondo perduto) €250.000
- Addetto al prestito (loan officer) € 18.000
- Spese di fattibilità € 26.000
- Spese per il gruppo promotore € 49.000
- Spese legali € 5.000
- Spese per la Charity Bank € 20.000
- Spese viaggio e alloggio per la Charity Bank € 7.000

Tot spese € 125.000

Tot budget € 375.000

Spese di fattibilità: ricerca e ricerca comparata, analisi comparata italiana inglese.

Addetto al prestito: risorse umane dalla Charity Bank (HR specialistiche)

Spese gruppo promotore: risorse umane, strumenti, equipment, viaggi, alloggi...

Spese Charity Bank: know how, risorse umane

Allocazione spese iniziali per la Charity Bank: €58.000

La Fondazione Sichelgaita co-finanzierrebbe per quanto riguarda i fondi stanziati per il prestito+conto capitale/fondo perduto per l'azione pilota.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

CONTO ECONOMICO (civiltico)				data: 14/07/2005		
(valori in migliaia di euro)				Società:	Banca Sociale	
				progetto:	1	
pos.	descrizione	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009
28	Ricavi da vendite	xx	20	40	60	80
29	Rimanenze finali prodotti finiti	xx	0	0	0	0
30	Rimanenze iniziali prodotti finiti	xx	0	0	0	0
31	Valore della produzione	xx	20	40	60	80
32	Consumi	xx	5	10	15	20
33	Rimanenze finali materie prime	xx	0	0	0	0
34	Rimanenze iniziali materie prime	xx	0	0	0	0
35	Acquisti	xx	5	10	15	20
36	costi diretti di vendita	xx	0	0	0	0
37	costi per trasporti	xx	0	0	0	0
38	a fondo svalutazione crediti	xx	0	0	0	0
39	effetto di competitività	xx	0	0	0	0
40	Margine di contribuzione	xx	15	30	45	60
41	Costi diretti del lavoro	xx	11	21	32	42
42	Ammortamenti	xx	0	0	0	0
43	Margine operativo lordo	xx	4	9	13	17
44	Costi indiretti del lavoro	xx	0	0	0	0
45	Costi diversi	xx	5	5	7	9
46	altre prestazioni di servizio	xx	3	4	6	6
47	Margine operativo netto	xx	(3)	0	1	3
48	contributo a f.p. su beni ammortizzabili	xx	0	0	0	0
49	risconto contributo a f.p. su beni ammort.	xx	0	0	0	0
50	ammort. del contrib. su beni non ammort.	xx	0	0	0	0
51	Costi capitalizzati	xx	0	0	0	0
52	Oneri finanziari netti	xx	0	0	0	0
53	incentivi all'esodo	xx	0	0	0	0
54	contributi gestionali	xx	0	0	0	0
55	Risultato lordo	xx	(3)	0	1	3
56	Imposta regionale (IRAP)	xx	0	1	1	2
57	Imposta sul reddito (IRPEG)	xx	0	0	0	1
58	RISULTATO NETTO	xx	(3)	(1)	(0)	1
Break-even-point (Ricavi)		0	32	39	55	66
Rapporto valore B.E.P. su Ricavi effettivi		0.00	1.60	0.97	0.92	0.83



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Banca sociale

- La legge "più dai e meno versi"
- Depositi



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Appendice

La legge "PIÙ DAI E MENO VERSI"



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO



Vantaggi e opportunità per imprese e persone

Le Organizzazioni di Volontariato, e più in generale tutte le organizzazioni non profit, hanno assunto un ruolo sempre più importante e significativo nel nostro contesto sociale: coinvolgono nelle loro attività migliaia di persone, offrono servizi di qualità ed è in costante aumento il numero delle persone che ne beneficiano, conoscono i bisogni della gente e sono immediatamente disponibili a darvi risposte, sono attente ai cambiamenti in atto, pronti a leggere in anticipo i nuovi fenomeni e ad elaborare risposte adeguate sperimentando nuovi servizi.

Per svolgere al meglio le loro attività a favore della collettività spesso però il solo lavoro "volontario e gratuito" non basta. Vi è quindi la necessità di reperire finanziamenti, per dare continuità ai diversi interventi e realizzare progetti innovativi.

donare ricevere

L'attuale normativa, dopo l'approvazione anche della legge cosiddetta "Dai - Versi", consente alle imprese e alle persone che donano una parte del loro reddito ad una Organizzazione di Volontariato di poter detrarre quanto versato ed avere in tal modo notevoli vantaggi fiscali.

Nasce da qui l'esigenza di produrre questa mini-guida alla deducibilità delle donazioni: per far conoscere le agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa per chi dona, privato o azienda, per far sapere a chi si può donare, come farlo, quale sia la convenienza, quali gli adempimenti, le responsabilità fiscali ma anche etiche.

In particolare ci preme sottolineare quest'ultimo aspetto perché l'atto di donare corrisponda ad un'azione consapevole, responsabile, informata, perché possa aprire un rapporto di fiducia, tra chi dona e chi riceve, destinato a durare nel tempo.

Se a donare è una PERSONA FISICA

Quanto può dedurre?

- Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 €

ESEMPIO DEDUZIONE PERSONE FISICHE

Reddito	25.000 €
Donazione massima deducibile	2.500 €
Aliquota dello scaglione	23 %
Imposta	5.75 €
Risparmio d'imposta	575 €

Nota: senza considerare la no-tax area

In alternativa

- Detraibilità al 19% per erogazioni fino a 2.065,03 €

donare ricevere

E a chi può donare?

- Organizzazioni di volontariato

Ed inoltre

- ONLUS
- Organizzazioni non Governative
- Cooperative Sociali
- Associazioni di Promozione Sociale di rilievo nazionale e loro affiliati locali
- Associazioni e Fondazioni riconosciute operanti nel settore della promozione e tutela dei beni artistici
- Associazioni e Fondazioni riconosciute di Ricerca Scientifica individuate dal DPCM

Se a donare è una AZIENDA

Quanto può detrarre?

- Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 €

ESEMPIO DEDUZIONE PERSONE GIURIDICHE

Reddito*	50.000 €
Donazione massima deducibile	5.000 €
Aliquota Unica	33 %
Imposta	14.850 €
Risparmio d'imposta	1.650 €

* Al netto della donazione

In alternativa

- Deducibilità fino al limite maggiore tra il 2% del reddito e 2.065,83 €

E a chi può donare?

- Organizzazioni di volontariato

Ed inoltre

- ONLUS
- Organizzazioni non governative
- Cooperative Sociali
- Associazioni di Promozione Sociale di rilievo nazionale e loro affiliati locali
- Associazioni e Fondazioni riconosciute dal DPCM nel settore della promozione culturale del bene artistico
- Associazioni e Fondazioni riconosciute di Ricerca Scientifica individuate dal DPCM



COSÌ DONARE

Denaro

L'emissione deve essere effettuata tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito.
La donazione in contante non consente alcuna agevolazione.

Beni

Per determinare il valore del bene, occorre rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, di listino o - se il bene è raro o prezioso - ad una perizia appositamente stesa.

LA DEDUZIONE

La Deduzione è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte.

LA DETRAZIONE

La Detrazione è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da queste.

PER BENEFICIARE DEI VANTAGGI FISCALI

Donare attraverso

È necessario verificare - anche attraverso una dichiarazione dell'ente - che l'organizzazione tenga scritture contabili complete e analitiche, e che rediga, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio, una rendicontazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le responsabilità del donatore

Non si possono dedurre somme maggiori di ciò che si ha effettivamente donato, e non sono cumulabili i differenti regimi agevolativi.

In caso di indebita deduzione o detrazione, sanzioni previste dalla legge - a carico di chi dona - vanno pagate una o due volte in misura del raddoppio dell'importo.

In determinati casi, la sanzione viene raddoppiata. Nel caso delle ONLUS e delle APS, l'ente ha comunicato al donatore informazioni false in merito all'attività svolta dall'ente, il donatore è responsabile del versamento del pagamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ritardo.

DAI VERSI

GUIDA alla nuova LEGGE sulle DONAZIONI

VITA
non profit magazine

**DL 35/05 articolo 14.
(Onlus e terzo settore)**

1 Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2 Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3 Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4 Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali».

88. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis.

Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

Gli attori e l'azione della donazione

a cura di StudioUno

Il DL 35/05 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 (Suppl. Ord. n. 91). Ogni citazione nel presente testo dell'art. 14 del DL 35/05 fa quindi riferimento al testo convertito da tale legge.

Chi può dedurre

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) potranno beneficiare, a partire dal presente periodo d'imposta, della deducibilità delle donazioni oggetto del presente testo.

Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all'IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. (artt 1 e 6 del DPR 917/86 - TUIR)

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Le altre entità che - essendo soggette all'Ires - possono beneficiare della deducibilità sulle donazioni sono:

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo e o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Chi può ricevere la donazione deducibile

La legge cita tre categorie di soggetti non profit.

I primi soggetti sono tutte le Onlus previste dal DLgs 460/97. Il legislatore ha voluto fugare qualsiasi dubbio citando i commi relativi le diverse tipologie di Onlus:

- a. le Onlus di opzione, che hanno visto accolta - dalla compe-

Il commento alla Legge

Il commento alla legge

tente Direzione Regionale delle Entrate - l'iscrizione all'anagrafe tributaria omonima (sulla cui regolamentazione è di recente uscita la Circ. dell'Agenzia delle Entrate 12/2005)

b. le cd Onlus di diritto, che ricomprendono:

1) le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi albi o registri locali (L 266/91)

2) le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ex L 49/87

3) le Cooperative Sociali di cui alla L 381/98

4) i Consorzi di cooperative sociali con base sociale formata per il cento per cento dalle cooperative sociali di cui al punto precedente

c. le cd Onlus parziarie, individuate in:

1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi

2) associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (art 3, c 6, lett e), L 287/91), quando esercitino attività "da Onlus" e si iscrivano - con le modalità delle cd Onlus di opzione - all'Anagrafe tributaria delle Onlus.

La seconda categoria di soggetti è rappresentata dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'omonimo registro nazionale. Tali

associazioni hanno origine legislativa differente da quelle omonime citate al precedente c. 2).

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE EOGALMENTE

Il riferimento preciso ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della L. 383/00 lascia intendere che beneficiarie della normativa in oggetto siano le sole Associazioni Nazionali, non anche le loro derivazioni locali. A livello locale possono iscriversi nei registri regionali o provinciali:

a) associazioni che sono affiliate a una struttura nazionale, queste vengono iscritte indirettamente, per il solo fatto della loro affiliazione, e ed ereditano i benefici previsti nella L. 383/00 (fiscali, ma non solo);

b) associazioni non affiliate ma che hanno le caratteristiche richieste dalla L. 383/00. Se il regime di deducibilità fosse allargato anche alle affiliazioni locali delle APS nazionali (caso a), risulterebbero discriminate senza alcun motivo le associazioni locali (caso b).

La terza categoria è quella delle fondazioni e associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico definiti dal cd Decreto Urbani (DLgs 42/04). Le organizzazioni agevolate devono aver acquisito la personalità giuridica (Dpr 361/00), operare de minimis a favore dei beni citati come definiti dagli artt. 10, 11 e 134 del Decreto

Urbani; beni che, dove richiesto, devono essere provvisti delle dichiarazioni o riconoscimenti reclamati da detta normativa (ad es art 13, artt 138 e segg).

Cosa si può donare?

Quali sono le erogazioni liberali che possono essere portate in deduzione? La norma indica semplicemente "le liberalità in denaro o in natura". Se per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro non si riscontrano dubbi interpretativi, sono invece diverse le incertezze per le erogazioni liberali in natura, tanto per le aziende quanto per le persone fisiche.

Nel caso delle aziende

Nell'auspicio di chiarimenti ministeriali, possiamo solo riferirci alla normativa e prassi pregressa. La circolare ministeriale 168/e del 26.6.1998 definendo di "notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle Onlus", pone alcune misure che - nella pratica - dovrebbero rendere difficoltosi eventuali fenomeni di false donazioni simulate per ottenere un'indebita deduzione.

Rammentiamo le tipologie di donazioni in natura a favore di Onlus da parte di soggetti IRES, la cui agevolazione è ad oggi ancora vigente.

- In primis, la possibilità per l'impresa di distaccare o fornire gratuitamente a favore di Onlus, **prestazioni di lavoro da parte di proprio personale dipendente** portandone in deduzione i relativi costi sino al 5 per mille delle spese per lavoro dipendente dichiarato.

- Ulteriormente non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi fonte di ricavi presunti, tassabili secondo il loro valore normale (artt 3 e 4 del DPR 917/86 - TUIR), le donazioni di **alimenti e medicinali** effettuare da parte di imprese produttrici o di commercializzazione degli stessi.

- Analogamente, è esclusa da tassazione la cessione di **beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa** (diversi dagli alimentari e dai medicinali, ad esempio, se produco computer, posso donare computer, ecc.) il cui costo specifico, sostenuto per la produzione o l'acquisto, sia complessivamente non superiore a 1.032,91 euro. Precisiamo che queste ultime donazioni in natura concorrono con le erogazioni liberali in denaro al raggiungimento del tetto massimo di 2065,83 euro o del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, previsto dalla normativa

Onlus nella definizione degli oneri di utilità sociale detraibili nella percentuale del 19% (art. 100, c. 2, l. h) del DPR 917/86 - TUIR).

Nel dubbio che la previsione di deducibilità del DL 35/05 possa dirsi compatibile con l'“erogazione di prestazioni di lavoro” del primo caso si fa notare che essa potrebbe risultare di minimo impatto, dato che il limite massimo di 70.000 euro non sembra essere così ragguardevole, se rapportato all'elevato costo del lavoro dipendente per le aziende. La nuova norma introdotta dal DL 35/05, ci sembra invece particolarmente rilevante perché alza notevolmente il limite prima assai contenuto di donazioni in natura per l'ultimo caso esposto, cioè la donazione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Nel caso delle persone fisiche

Ad ultimo, il DL 35/05 prevede che anche le persone fisiche possono portare in deduzione dei propri redditi eventuali erogazioni liberali in natura. Una persona fisica, ad esempio, potrebbe donare un bene di sua proprietà per una causa di solidarietà (sono tanti i casi di coloro che, in occasione di terremoti o altre emergenze, hanno donato veicoli,

li, mobili e beni di ogni genere). Per ora, l'unico caso analogo previsto dalla norma è stato quello della donazione allo Stato o ad altri enti territoriali ed a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (e si tratta di detrazione) per lo studio, ricerca, restauro e documentazione su beni vincolati di rilevante valore artistico (L. 1089/1939, ora DLgs 42/02), anche per mostre ed esposizioni. Come vincolo cautelativo è richiesta però una specifica convenzione oppure l'autorizzazione dell'evento culturale da parte del competente Ministero e l'imputazione del costo specifico o del valore nor-

Ci chiediamo, inoltre, se tra le prestazioni in natura siano inclusi anche i servizi. Seguendo la logica cautelativa prevista per le donazioni in natura alle Onlus dal DLgs 460/97, tale possibilità sembrerebbe da escludersi. Si consideri, infatti, che per la cessione di beni è previsto l'obbligo di una preventiva comunicazione da parte dell'impresa al competente ufficio delle entrate e di una dichiarazione della Onlus di destinazione degli stessi secondo le finalità istituzionali. In assenza di previsioni specifiche, è difficile pensare che sia sufficiente attestare con le sole scritture contabili che l'erogazione liberale in natura, portata in deduzione, sia stata realmente eseguita, che il valore imputato sia congruo (sarà al valore normale del bene, cioè vi saranno computati tutti i costi relativi alla sua produzione e/o commercializzazione?) e che l'ente destinatario l'abbia veramente utilizzato per raggiungere i propri scopi istituzionali.

male del bene donato (art. 15, c. 1 lett. h-bis) - lettera aggiunta con L. 352/97)). Sarà pertanto rilevante l'interpretazione del Ministero che saprà indirizzare i risvolti pratici dell'operazione di donazione, assicurandone l'effettiva realizzazione, evitando di appesantirla eccessivamente di prassi burocratiche.

Modalità di erogazione

Il DL 35/05 non accenna minimamente alle modalità di erogazione della liberalità. Come indicato affrontando le erogazioni in natura, in ragione di tale silenzio, sorgono diversi problemi su come dimostrare l'avvenuta donazione e il suo importo. Difficoltà che si riscontrano analogamente per le donazioni di denaro. Si ritiene, quindi, che debbano essere utilizzati gli strumenti già indicati sia per le erogazioni liberali in denaro alle Onlus, quanto per le APS e le associazioni sportive dilettantistiche, volti a fornire la "rintracciabilità" per l'amministrazione finanziaria della donazione effettuata. Nello specifico si richiede (CM 168/E 1998) che gli anzidetti versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

- a. banca;
- b. ufficio postale;
- c. sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi - dalla deducibilità - le donazioni di "denaro contante". Si considera ulteriormente una "buona prassi" l'emissione, da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta attestante la donazione e che riporti gli estremi della norma di riferimento, in

TABELLA 1	
Modalità di versamento e compatibilità con i diversi casi di detraibilità (prima del DL 35/05)	
Denaro contante	NO
Bonifico bancario o postale	SI
Bollettino postale	SI
Assegno circolare	SI
Assegno ordinario (non trasferibile)	SI
Carte di credito	SI
Carte di debito	SI
Ulteriori modalità	SI
Previste da DLgs 460/94 per le Onlus L. 383/00 per le APS e L. 289/00 per le associazioni sportive dilettantistiche	
Se idonea consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400	

modo da agevolare il donante nel rapporto con il CAF al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quanto può dedurre un donatore?

Attenzione al doppio "limite"

La legge afferma: "Le erogazioni ... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui" (art 14, c 1, DL 35/05).

Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di 70.000 euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700mila euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia minore di 700mila euro, il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. Per le persone fisiche, l'ammontare della erogazione va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge. Per le persone giuridiche, l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalla legge al netto delle erogazioni stesse. (vedi Istruzioni UNICO 2005 - Società di Capitali).

COSA SONO DEDUZIONI E DETRAZIONI

Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. (ISTRUZIONE MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2005 pag. 28)

TABELLA 2 - (CATEGORIA) DEDUCIBILITÀ DELL'IMPORTO DEDUCIBILE DELLE EROGAZIONI PER I SOGGETTI IRES				
Reddito al lordo della erogazione A	Erogazione B	Reddito al netto della erogazione C=A-B	Importo deducibile della erogazione	Nota
100.000	9.000	91.000	9.000	9.000 minore del 10% di "C"
100.000	11.000	89.000	8.900	8.900 corrisponde al limite del 10%
700.000	70.000	630.000	63.000	63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000
4.000.000	75.000	3.925.000	75.000 per ONLUS e APS 75.000 per ENTI per la tutela dei beni	ONLUS e APS permettono applicazione del 2% previgente ^a ENTI per la tutela permettono la deducibilità illimitata ^b
4.000.000	90.000	3.910.000	78.200 per ONLUS e APS 90.000 per ENTI per la tutela dei beni	Vedi note ^a e ^b

^a art 100, c 2, lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)
^b qualora ricorrano i presupposti da art 100, c 2, lett m), PR 917/86 (TUIR), e DMBAC 2 ottobre 2002;

Per chi trascrive 70 mila euro

Il tetto dei 70.000 euro può non risultare il limite massimo di erogabilità in quanto nel DL 35/05 è stato introdotto il comma 3 che prevede la raccolta (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le disposizioni previgenti relative al limite di deducibilità delle erogazioni (art. 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Ciò si traduce in un vantaggio notevole per alcune tipologie di organizzazioni e segnatamente le Onlus e le Associazioni di Promozione Sociale Nazionali in quanto, nel momento in cui si relazionano con aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di euro, potranno ottenere, facendo loro applicare il limite del 2% donazioni maggiori di 70.000 euro. In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l'applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 euro per le Onlus e in 1.549,37 euro per le APS.

TABELLA 3 - CLASSI DI REDDITO DELLE AZIENDE E CORRISPONDENTI LIMITI MASSIMI APPLICABILI DI DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI		
Redditi Azienda al netto della erogazione	Limiti MASSIMI applicabili per la deducibilità di donazioni ad ONLUS	Limiti massimi applicabili per la deducibilità di donazioni ad APS Nazionali
Reddito negativo o minore di 15.493,70		1.549,37
Reddito negativo o minore di 20.658,28	2.065,83	
Reddito da 15.493,70 a 700.000		Applicazione del 10%
Reddito da 20.658,28 a 700.000	Applicazione del 10%	
Reddito da 700.000 a 3,5 mln	70.000	
Redditi superiori a 3,5 mln	2%	

IL commento alla Legge

Riassumendo:

Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati i casi di deducibilità previsti dal DL 35/05 all'articolo 14 confrontati con alcune altre normative che sopravvivono al DL stesso. Come principio di fondo, viene ribadito che l'applicazione alternativa dei diversi regimi di deducibilità delle erogazioni non consente il cumulo - per la stessa erogazione - con altre agevolazioni fiscali.

TABELLA 4 - LA DEDUCIBILITÀ PER LE PERSONE FISICHE			
	Erogazione deducibile nella misura minima tra 10% del reddito complessivo e 70.000 euro ^b	Erogazione deducibile senza limiti ^c	Erogazione detraibile al 19% (fino a 2.065,83) ^d
Associazioni di promozione sociale Nazionali	X		X
Associazioni di promozione sociale Locali			X
Onlus ^a	X		X
Enti riconosciuti per tutela beni culturali e paesaggistici	X		

NOTE: ^a Per le ONG, le persone fisiche possono in alternativa optare sul regime della deducibilità fino al 2% del reddito (art 10, c 1, lett g, DPR 917/86) ^b Art 14, c 1, DL 35/05 ^c Art 14, c 7, lett a), DL 35/05, che introduce in art 10, c 1, la lett 1-quater, DPR 917/86 (TUIR) ^d Art 10, c 1, lettere i-bis, i-quater, DPR 917/86 (TUIR)

TABELLA 5 - LA DEDUCIBILITÀ PER LE SOCIETÀ PER AZIONI			
	Erogazione deducibile nella misura minima tra 10% del reddito complessivo e 70.000 euro ^a	Erogazione deducibile senza limiti ^b	Erogazione deducibile fino al 2% del reddito ^d
Associazioni di promozione sociale Nazionali	X		X (o fino a 1.549,37 euro)
Associazioni di promozione sociale Locali			X (o fino a 1.549,37 euro)
Onlus	X		X (o fino a 2.065,8 euro)
Enti riconosciuti per tutela beni culturali e paesaggistici	X	X ^c	

NOTE: ^a Art 14, c 1, DL 35/05 ^b Art 14, c 7, lett b), DL 35/05, che sostituisce in art 100, c 2, lett c), DPR 917/86 (TUIR) ^c a Nei casi e nelle modalità previste da art 100, c 2, lett a), DPR 917/86 (TUIR), e DMAC 2 ottobre 2002 ^d Art 100, c 2, lettera h, l, DPR 917/86 (TUIR)

Scritture contabili e rendicontazione

Il comma 2 dell'art 14 tratta perentoriamente dell'obbligo, per il soggetto beneficiario:

- di tenere scritture contabili
- di redigere un documento con situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il comma non va ad abrogare le norme passate; ma - dove necessario perché carenti - integra le stesse. Pertanto, le diverse fattispecie di beneficiari dovrebbero applicare i seguenti regimi:

- per le Onlus dovrebbe valere (e permanere) la differenziazione dei regimi introdotta dall'art 25, D Lgs 460/97 (che va ad aggiungere l'art 20-bis, in DPR 600/73); pertanto,
 - scritture contabili cronologiche ecc. e documento che rappresenti la situazione patrimoniale ecc. (c 1, lett a, art 20-bis, DPR 600/73), con semplificazioni se attività connessa è particolarmente ridotta (c 1, lett b)
 - solo rendiconto di entrate e spese se proventi complessivi non superiori a euro 51.645,69, e per Organizzazioni di volontariato e Ong (c 3)
 - per tutti obbligo di relazione scritta di revisori, se i proventi superano per due anni consecutivi l'ammontare di euro 1.032,713,80 (obbligo in vigore già dal secondo anno di superamento del limite)
- per le altre due fattispecie
 - le APS nazionali, dato che la legge 383/00 nulla dice in merito agli obblighi di tenuta contabile (mentre si richiede l'obbligo di redazione di rendiconti economici e finanziari - art 3, c 1, lett h);
 - gli Enti riconosciuti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, devono applicare - come tutti gli enti non commerciali - l'art 20 del DPR 600/73 per le sole attività commerciali.

Si ritiene che la previsione del comma 2 sia specificatamente indirizzata a tali ultime due fattispecie, sempre che tali organizzazioni ricevano erogazioni per le quali i donatori utilizzino il regime di deducibilità previsto nel DL 35/05.

In merito alle Onlus, il ragionamento dovrebbe essere che le organizzazioni che hanno accesso a norme semplificatrici (in termini contabili e di redazione del bilancio) sono quelle realtà di "ridotto cabotaggio", che - similmente al regime Onlus previgente - di norma ricevono erogazioni di ridotto importo. Per tutte, comunque, scatta l'obbligo - nel caso di superamento della soglia di proventi prima riportata - della pre-

senza di revisori professionisti, automatismo che costringe l'organizzazione alla tenuta di una contabilità "seria".

Sulla questione, è sperabile attendersi un approfondimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti gli enti sono comunque tenuti a redarre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che ne rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Da quando entra in vigore la +Dai -Versi

I nuovi termini della deducibilità - come introdotta dal DL 35/05 - valgono per le erogazioni effettuate a partire dalle date riportate nella tab.6:

TABELLA 6 - DATI DI RIFERIMENTO DEL REGIME DI DEDUCIBILITÀ	
Erogazioni effettuate a favore di CNLUS e APS Nazionali	Erogazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005
Erogazioni effettuate a favore di Enti riconosciuti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici	Erogazioni effettuate a partire dal 15 maggio 2005
Erogazioni effettuate a favore di Enti pubblici di ricerca, parchi nazionali e regionali	Erogazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005
Erogazioni effettuate a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate da Decreto Presidente Consiglio dei Ministri	Erogazioni effettuate a partire dalla data indicata dal futuro DPCM

Le sanzioni

Il DL 35/05 prevede in capo al soggetto erogante la liberalità che abbia portato nella propria dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall'imponibile, sanzioni molto consistenti.

La formulazione del comma 4 dell'art. 14 indica una maggiorazione del duecento per cento della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del DLgs 471/97. Sanzione amministrativa che originariamente può variare dal cento al duecento per cento della differenza tra l'imposta effettivamente liquidata e quella che si sarebbe dovuta versare in assenza dell'indebita deduzione. In pratica un eventuale indebito risparmio d'imposta di 1 euro può portare all'obbligo di versamento, oltre che delle maggiori imposte accertate, di una sanzione tra i 3 ed i 6 euro. Si precisa che la sanzione viene calcolata sull'indebito risparmio d'imposta (ovvero importo erogato moltiplicato per l'aliquota d'imposta specifi-

ca) e non sull'ammontare della donazione effettuata. Ulteriormente nel caso in cui, l'indebita deduzione sia addebitabile a false dichiarazioni dei soggetti beneficiari dell'erogazione in merito ai requisiti degli stessi,

e non esclusivamente al comportamento doloso o ad un errore del donante, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Tale responsabilità solidale è già prevista dall'art. 28 del DLgs 460/97 per gli enti Onlus e i loro amministratori che abbiano consentito indebiti vantaggi fiscali a soggetti terzi, mentre non trova analogo dettato per le APS nella L 383/00.

Si precisa, infine, che tale regime sanzionatorio per gli amministratori delle Onlus si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie e prevede ulteriori sanzioni qualora gli stessi si siano avvalsi di benefici fiscali previsti per enti Onlus in assenza od in violazione dei requisiti dell'art. 10 del DLgs 460/97 (da 1032,91 a 6197,48 €), o abbiano omesso l'invio della comunicazione necessaria per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus (da 103,29 a 1032,91 €).

Il caso della ricerca scientifica non Onlus

L'articolo 14 è andato anche a innovare la deducibilità a favore di enti che operano nella ricerca scientifica. In merito agli enti di ricerca scientifica, si distinguono tre posizioni:

- enti di ricerca Onlus (che per espressa previsione normativa possono assumere la sola veste di Fondazione): seguono la deducibilità propria delle Onlus, sopra descritta.

TABELLA 74 - DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE	
	Erogazione deducibile senza limiti
Enti pubblici (o vigilati) di ricerca scientifica, Parchi nazionali e regionali	X

TABELLA 80 - DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI IRES		
	Erogazione deducibile senza limiti ^a	Erogazione deducibile fino al 2% del reddito ^b
Enti riconosciuti per ricerca scientifica non Onlus	X (individuati da DPCM)	X
Enti pubblici (o vigilati) di ricerca scientifica, Parchi nazionali e regionali	X	

NOTE ^a Art 14, c 7, lett b), DL 35/05, che sostituisce in art 100, c 2, lett c), DPR 917/86 (TUIR) --- a Nei casi a nelle modalità previste da art 100, c 2, lett m), DPR 917/86 (TUIR), e CMBAC 2 ottobre 2002 ^b Art 100, c 2, lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)

■ enti di ricerca (fondazioni o associazioni riconosciute) che hanno quale oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica: alcuni di questi enti, una volta individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), possono far dedurre la donazione senza alcun limite ai propri erogatori (che saranno solo soggetti IRES, non persone fisiche, perché l'art. 100 TUIR regola la deducibilità delle erogazioni effettuate dai soli soggetti IRES).

■ Enti di ricerca pubblici: deduzione senza alcun limite in capo ai donatori (persone fisiche e soggetti IRES)

A tale casistica deve aggiungersi la previgente deducibilità - entro il limite del 2% del reddito complessivo - per le erogazioni effettuate da aziende a favore di Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.

Inoltre, ai soli enti pubblici di ricerca scientifica (e ai parchi regionali e nazionali) - infine, è stata concessa (comma 8, art. 14, DL 35/05) l'esenzione totale da qualsiasi tassa ed imposta indiretta (iva esclusa) relativa agli atti di trasferimento a titolo gratuito. Di un qualche rilievo appare la riduzione ad un decimo degli onorari notarili relativi agli atti di donazione di tutto il comma 7; pertanto, tale riduzione interessa, oltre ai soliti enti pubblici di ricerca scientifica, parchi regionali e nazionali, anche quegli enti riconosciuti (di natura privata) che svolgono o promuovono la ricerca scientifica, individuati dall'apposito e futuro DPCM.